

ASSOCIAZIONE BEFLY A.s.d.

VIA Marco D'Agrate 6 Milano cap 20139
C.F. 97747030159

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL GIORNO

26 DICEMBRE 2023

Oggi, 26 Dicembre 2023, alle ore 9.00, presso la sede sociale a Milano, via Marco D'Agrate 6, si è riunita in seconda convocazione, in quanto la prima convocazione non aveva raggiunto il quorum costitutivo necessario, l'assemblea ordinaria dei soci della Associazione Befly Asd per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1- Modifica dello Statuto per adeguamento alle nuove disposizioni della Riforma dello Sport ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 36/2021

Il presidente Oniel Anthony Simpson, constatato che sono presenti i soci Francesca Zappia ed Elena Fiamma Zappia, come da foglio firme allegato, dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, invitando la sig.ra Francesca Zappia a fungere da segretario.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, apertasi la discussione, il Presidente dà lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n° 24 articoli, elaborato secondo i requisiti previsti per il profilo delle associazioni sportive dilettantistiche disciplinato dalla *Riforma dello Sport ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 36/2021*

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

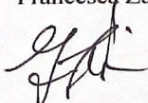
A conclusione della lettura dei n° 24 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella di registro come previsto dall'art. 8 della L. 266/91.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione dl presente atto e dell'allegato Statuto. Non avendo altro da discutere l'Assemblea viene sciolta alle ore 9.30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario
Francesca Zappia



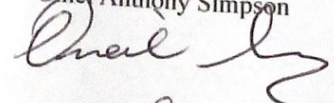
Agenzia delle Entrate
Ufficio di Milano 5

Registrato
Al N. 65
Serie 3
Il 13/01/2024
€



Il Presidente

Oniel Anthony Simpson



Per delega della Direttrice Provinciale
Angela Calcò
Funzionario
Raimondo Acampora

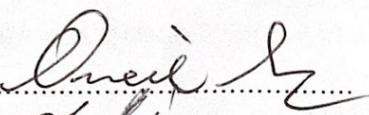
ALLEGATO A

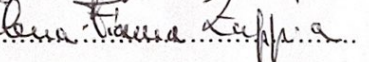
Firme dei presenti

Oniel A. Simpson.....

Francesca Zappia.....

Elena F. Zappia.....





**STATUTO DELLA
“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BEFLY ASD.”**

**TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA**

Articolo 1 - Denominazione e sede

1. È costituita in data 25 marzo 2016, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D. Lgs. 36/2021, una associazione sportiva dilettantistica denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica Befly Asd.”, in breve “A.S.D. Befly ” (d’ora in poi “Associazione”), attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 39/2021, con sede in Milano, via Marco D’Agrate n. 6.
2. La variazione dell’indirizzo, potrà essere deliberata dall’organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente Statuto.
3. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali od uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all’estero.
4. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione “associazione sportiva dilettantistica”, anche in acronimo ASD.
5. L’Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una dichiarazione all’ente affiliante riguardante l’aggiornamento dei dati ai sensi dell’art. 6.3 D. Lgs. 39/2021, l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente.

Articolo 2 – Oggetto

1. L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
2. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
3. L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative.
4. L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica ai sensi dell’art. 7.1 lettera b) D.Lgs. 36/2021. L’associazione ha come scopo l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.
5. Nel settore delle attività sportive l’associazione si propone di diffondere la pratica sportiva per tutti in favore di tutte le fasce della popolazione al fine di consentire a ogni individuo la possibilità di migliorare la propria condizione fisica e psichica e di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacità, con riferimento a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alle seguenti discipline sportive: Ginnastica Acrobatica (acrobatica aerea, discipline circensi, trapezio volante, giocoleria, trapezio e corda oscillante, pole sport, pole dance, pole fitness, palo cinese, bungee fly, aerial yoga, verticalismo, mano mano, Cheerleading, Acrogyim) , Ginnastica Aerobica, Ginnastica Artistica, Ginnastica per Tutti, Ginnastica Ritmica, Trampolino Elastico) Arrampicata Sportiva, Atletica Leggera (Atletica Leggera, Corsa campestre, Corsa in montagna, Corsa su strada, Indoor, Nordic e Fitwalking, Trail, Ultramaratona), Bocce, Beach bocce, Body building, Calcio (Calcio a 11, Futsal, calcio da sala, calcio a 5, Calcio a 7, Calcio a 8, Beach Soccer), Ciclismo (Bmx, BMX free style, ciclismo paralimpico, Strada, Pista, Tandem , Triciclo, Handbike, Ciclismo Trials, Ciclo-cross, Indoor Cycling, Artistic Cycling, Cycle Ball, Cycling for All e Master, attività cicloamatoriale competitiva, Cicloturismo, Mountain bike, Ciclismo sperimentale, amatoriale, Ciclismo Stazionario, E-bike, Scatto Fisso, Fat-bike), Canoa, Canottaggio, Nuoto, Tuffi, Danza Sportiva (Danza

Sportiva paralimpica, DANZE ACCADEMICHE, Danza Moderna e Contemporanea: Modern Jazz, Lyrical Jazz, Graham, Cunningham, Limon e generi derivati. DANZE ACCADEMICHE Danza Classica: Tecniche di Balletto, Variazioni Libere, Pas de Deux, Repertorio Classico, DANZE COREOGRAFICHE Danze Etniche, Popolari e di Carattere: Tap Dance, Twist, Charleston, Belly Dance e danze tradizionali varie 95 DANZE COREOGRAFICHE Danze Freestyle: Synchro Dance, Choreographic Dance, Show Dance, Disco Dance. DANZE INTERNAZIONALI Danze Freestyle: Danze Caraibiche, Salsa, Mambo, Merengue, Bachata, Combinata, Rueda, Danze Argentine, Tango, Vals, Milonga, Hustle, Show Coppie e Formazioni DANZE INTERNAZIONALI Danze Jazz: Rock'n Roll, Rock Acrobatico, Boogie Woogie, Swing Dance, Lindy Hop, Mixing Blues, Combinata, Show Coppie e Formazioni, DANZE INTERNAZIONALI Danze Standard e Danze Latine: Valzer Inglese, Tango, Valzer Viennese, Slow Foxtrot, Quick Step, Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Paso Doble, Jive, Combinata, Show Coppie e Formazioni, DANZE NAZIONALI Liscio Unificato e Sala: Mazurka, Valzer Viennese, Polka, Valzer Lento, Tango, Foxtrot, Combinata, Show Coppie e Formazioni 100 DANZE REGIONALI Danze Folk e liscio Tradizionale: Mazurka, Valzer, Polka e altri balli tradizionali, STREET DANCE Urban Dance: Hip Hop, Break Dance, Electric Boogie, Funk, Hype, Contaminazioni e stili derivati) Freccette, Ginnastica (Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, , Judo, Ju-Jitsu, Karate, Vovinam, Kendo, Kickboxing (Aerokickboxing, Full Contact, K-1 Rules, Kick Light, Light Contact, Low Kick, Musical Forms, Point Fighting), Korfball, Lacrosse, Lotta (Lotta greco-romana, Lotta libera, Grappling, Pancrazio Athlima), Muay Thai, Palla Tamburello (Indoor, Muro, Outdoor, Tambeach) Pallacanestro (Beach Basket, Pallacanestro, Pallacanestro 3 contro 3), Pallavolo (Beach volley, Pallavolo, Sitting volley), Tennis (Beach tennis, Paddle, Tennis, Wheelchair tennis), Tennis Tavolo, Tennis Tavolo paralimpico, Tiro con l'arco, Wushu Kung Fu Tradizionale e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.

6. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
7. Nei limiti previsti dall'art. 9 D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A titolo esemplificativo e non esaustivo l'associazione potrà svolgere l'attività secondaria di cessione di articoli sportivi, bevande, alimenti ai propri tesserati e/o associati, di raccolta fondi nonché attività ricreative nei limiti stabiliti dal citato Decreto di cui al precedente periodo. L'associazione potrà quindi svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro; la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, feste, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, competizioni, manifestazioni, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
8. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.
9. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del CONI, del C.I.P., nonché agli Statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI, a cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali

provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI, delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.

10. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate, ed in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/2021

Articolo 3 – Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO II DELLA VITA ASSOCIATIVA

Articolo 4 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
2. Ai fini sportivi, per “irreprensibile condotta” deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.
3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
4. Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio
5. In ogni caso, il Consiglio Direttivo nei sessanta giorni successivi potrà procedere alla esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 gg dalla comunicazione del diniego.
6. La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
7. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.
8. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
9. L'Assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea.
10. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Articolo 5 — Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
2. In particolare, i soci hanno:

- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
 - b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
 - c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
 - d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
 - e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.
3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente art. 5.10,
 4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.
 5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

1. La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione.
2. L'associato può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo.
3. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio direttivo.
4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata allo interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
5. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.
6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Articolo 7 - Tesserato

Il tesserato è colui che attraverso il tesseramento diviene soggetto dell'ordinamento sportivo e può svolgere attività sportiva con l'associazione sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione sportiva, anche paralimpici;

Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata e dall'Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpici, a cui è affiliata l'associazione, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire presso le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari. I soggetti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazionale ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

TITOLO III DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

Articolo 8 – Organi sociali

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
2. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea Generale degli associati;
 - b) il Presidente;
 - c) il Vice Presidente;
 - d) il Consiglio Direttivo;
 - e) il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti, qualora istituito.

Articolo 9 - Convocazione e funzionamento dell'assemblea generale

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.
2. L'Assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.
3. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano sia in sede ordinaria che straordinaria.
4. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:
 - a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
 - b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
5. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
6. Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell'art. 14 del presente Statuto.
7. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante pubblicazione nella/e sede/i dell'associazione come "Avviso di convocazione", da comunicare altresì all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato, con almeno otto giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.
8. L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.
9. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
11. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
12. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
13. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
14. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
15. L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.

Articolo 10 - Partecipazione all'assemblea

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato.

Articolo 11 – Assemblea ordinaria

1. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
2. In particolare, l'Assemblea ordinaria:
 - a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
 - b) approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;
 - c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
 - d) nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell'Organo di controllo;
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determinazioni di esclusione eventualmente impugnate;
 - g) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
 - h) delibera in merito all'approvazione dei regolamenti sociali;
 - i) delibera sull'ordine del giorno, mozioni ed ogni altra materia ad essa riservata dalla legge.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera:
 - a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
 - b) sulla trasformazione, anche ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
 - c) sui diritti reali immobiliari;
 - d) sulla elezione del Consiglio Direttivo decaduto;
 - e) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno e su tutti gli argomenti previsti dalla legge.

Articolo 13 – Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.
2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati ai sensi dell'art. 21 cc.

Articolo 14 – Audio/video Assemblee

1. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
3. E' in ogni caso necessario che:
 - comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente ed il segretario della riunione;
 - vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
 - venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
 - sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
 - vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della Società – nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
4. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 15 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il quale ha la rappresentanza, sia negoziale, sia giudiziale, dell'associazione ed il relativo potere di firma. Nello svolgimento del suo incarico il presidente è investito di ogni e più ampio potere in ordine alla gestione ordinaria dell'associazione, ivi compreso quello di effettuare pagamenti o riscossioni di qualsiasi natura; per gli atti di straordinaria amministrazione (ivi compresa la richiesta di finanziamenti e/o prestiti presso Istituti di credito e Enti) occorrerà la previa delibera col voto unanime di tutti i componenti del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente ha l'obbligo, assieme al Consiglio Direttivo, di redigere il rendiconto economico finanziario e di convocare l'assemblea degli associati per sottoporlo alla loro approvazione. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 16 – Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità almeno una volta l'anno e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.

Articolo 17 – Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:
 - a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e di quello preventivo;

- b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie anche nel rispetto del presente Statuto;
- c) determinare l'importo delle quote associative;
- d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- f) assumere le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- g) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- h) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- i) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
- j) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- k) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- l) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;
- m) delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
- n) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

TITOLO IV PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI

Articolo 18 – Il rendiconto economico

1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
2. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.
3. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
4. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
5. L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea.
6. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'art. 16 comma 2.

Articolo 19 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 20 – Il Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito: - dalle quote di iscrizione degli associati; dalle quote di partecipazione alle attività degli associati e dei tesserati; dai contributi di partecipazione a singole attività, deliberate dal Consiglio Direttivo; dai proventi derivanti dalla organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse o da altre iniziative sociali; dai proventi derivanti da prestazioni di servizi o somministrazioni a associati, tesserati, partecipanti e a terzi; da eventuali contributi straordinari degli associati; da donazioni, lasciti o contributi di qualsiasi genere da parte di terzi; da proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti; da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attivo sociale. a) dai beni mobili/immobili proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni; b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati; c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.
3. L'associazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
4. E' sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
5. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

TITOLO V DEI LAVORATORI E VOLONTARI

Articolo 21 – Lavoratori e volontari

1. I lavoratori dell'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25 ss D.Lgs.36/2021, secondo il principio di pari dignità ed opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
2. Ai lavoratori subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 26, 34 e 35 D.Lgs. 36/2021.
3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'art. 37 D.Lgs. 36/2021.
4. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 36/2021.
5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 cc. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
6. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell'articolo 54-bis D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
7. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
8. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal

territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

9. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario e' socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
- 10.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22 – Le Sezioni

1. L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
2. L'assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.
3. **Incompatibilità degli amministratori** - agli amministratori della suddetta Associazione, in ottemperanza all'art. 11 D.Lgs. 36/2021 è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altri enti sportivi dilettantistici nell'ambito della stessa Federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP.

Articolo 23 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea ai sensi dell'art. 13.4 del presente Statuto, con esclusione delle deleghe.
2. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno tre quarti dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
3. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'art. 7.1 lettera h) D.Lgs. 36/2021.

Articolo 24 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.

I soci Fondatori

Oniel Anthony Simpson _____

Francesca Zappia _____

Elena Fiamma Zappia _____